



MILANO
BOLOGNA
F. Misuraca
A. Faraudo

www.smaf-legal.com - info@smaf-legal.com

ROMA
D. Sgro

ITALIA

LA CLASS ACTION IN ITALIA

di

Avv. Francesco Misuraca

www.smaf-legal.com

Differenze con la *class action* anglosassone

Viene chiamata "*class action*" ma la legge approvata recentemente dal Parlamento si può definire come un'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori. La differenza tra i due istituti giuridici c'è e cercheremo di evidenziarla. Nella tradizione giuridica anglosassone "*class action*" tradotto alla lettera significa azione di classe, laddove azione è la possibilità di rivolgersi all'organo che amministra la giustizia e classe è l'insieme dei soggetti giuridici che si trova nella medesima situazione che reclamano - cioè lo stesso diritto leso.

Nel diritto anglosassone dunque quando un unico fatto antiggiuridico genera una pluralità di situazioni da tutelare, dell'iniziativa di uno qualsiasi di coloro che sono lesi possono avvalersi tutti coloro che si trovano nella sua stessa situazione anche senza partecipare alla causa, e della sentenza può giovare tutta la "classe".

Come si vede ampia libertà d'azione, ampio spettro di situazioni giuridiche tutelabili senza limiti né formali né sostanziali e, soprattutto efficacia nei confronti di tutti coloro il cui diritto è stato leso. Caratteristiche della "azione collettiva risarcitoria"

La legge recentemente approvata dal Parlamento ha come vedremo caratteristiche diverse che, più che un'azione di classe la qualificano come un'azione di gruppo.

Vediamo perché.

a- Legittimazione attiva

20123 MILANO (MI), Italia
Via Monti, 8
tel.: +(39 02) 006 15 017
fax: +(39 02) 700 50 81 00

00198 ROMA (RM), Italia
Via Savoia, 78
Tel.: +(39) 06 92 938 008
fax.: +(39) 06 8928 10 51

40123 BOLOGNA, Italia
Via Urbana, 5/3
tel.: +(39 051) 64 40 543
fax: +(39 051) 09 52 565



MILANO
BOLOGNA
F. Misuraca
A. Faraudo

www.smaf-legal.com - info@smaf-legal.com

ROMA
D. Sgro

La possibilità di agire non è data a tutti ma solo alle Associazioni dei consumatori legalmente riconosciute in quanto iscritte nell'Albo Nazionale previsto dalla legge ed anche alle *"associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere"*. Il legislatore ha dato dunque la possibilità di agire alle Associazioni dei consumatori in maniera generale, mentre l'ha data ad associazioni e comitati solamente per agire a favore dei soggetti ai quali si rivolgono e nell'ambito delle loro specificità. E' questa una novità rispetto al progetto di legge e costituisce un indubbio allargamento dei soggetti legittimati all'interno di un sistema comunque chiuso visto che solo pochi, e aventi comunque forma associativa, possono utilizzare la procedura dell'"azione collettiva risarcitoria".

b- ambito di applicazione

La legge nasce a *"tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti"*. L'ambito di applicazione appare anch'esso delimitato dai concetti di consumatore e di utente. Ricordiamo che la legge è inserita nel codice del consumo del quale costituisce l'art. 140 bis e pertanto non può esserci dubbio alcuno che l'azione collettiva risarcitoria può essere esperita solo per tutelare i diritti di consumatori e utenti.

L'azione nasce infatti nell'ambito contrattuale ed in esso esplica i suoi effetti principali e generali anche se, come andiamo a vedere vi è anche la possibilità di allargare queste strette maglie laddove si parla di *"atti illeciti extracontrattuali"*. Dunque si verte in tutte le casistiche dei contratti di cui all'art. 1342 del codice civile ed in quelle, comunque di origine contrattuale, nelle quali sono *"lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti"* per *"pratiche commerciali scorrette"* o per *"comportamenti anticoncorrenziali"*. Ma la legge prevede anche la *"conseguenza di atti illeciti extracontrattuali"* e pertanto nella previsione di applicazione all'ambito contrattuale alla quale l'intera legge è improntata è stata inserita un'ulteriore previsione che riguarda l'illecito extracontrattuale.

La lettera della legge non pone problemi interpretativi se non quelli di definire, nel caso di illecito extracontrattuale, quali sono *"gli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti"* visto che tale dizione è ripetuta costantemente nel testo e da essa si potrà difficilmente prescindere. Ad un primo esame tale previsione si lega a quella relativa alle *"pratiche commerciali scorrette"* che ben possono sconfinare in atti illeciti extracontrattuali o

20123 MILANO (MI), Italia
Via Monti, 8
tel.: +(39 02) 006 15 017
fax: +(39 02) 700 50 81 00

00198 ROMA (RM), Italia
Via Savoia, 78
Tel.: +(39) 06 92 938 008
fax.: +(39) 06 8928 10 51

40123 BOLOGNA, Italia
Via Urbana, 5/3
tel.: +(39 051) 64 40 543
fax: +(39 051) 09 52 565



MILANO
BOLOGNA
F. Misuraca
A. Faraudo

www.smaf-legal.com - info@smaf-legal.com

ROMA
D. Sgro

costituirne la naturale conseguenza quando a monte di tali pratiche scorrette vi è un atto illecito.

c- il diritto tutelato

La legge tutela il diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme. Trattasi di altra notevole limitazione dell'azione che dovrebbe essere tesa a tutelare i diritti lesi a tutto tondo. Non viene infatti contemplata la esplicita possibilità di dichiarare la risoluzione dei contratti a meno di volerla individuare nella restituzione delle somme che fa venir meno la struttura sinallagmatica del contratto medesimo. Facciamo l'esempio di una società immobiliare che vende ad un gran numero di acquirenti immobili costruiti senza idonea licenza edilizia.

L'ambito risarcitorio è presto individuato così come quello restitutorio costituito dalle somme versate. Rimane da stabilire la conseguenza per il contratto che dovrebbe ottenere comunque una declaratoria di risoluzione per colpa del venditore e/o una declaratoria di annullamento se non di nullità. La legge va dunque direttamente al sodo e sarà la dottrina e la giurisprudenza a dover provvedere a riempire i vuoti.

d- la partecipazione

Anche una volta radicata l'azione, e cioè anche dopo che il Tribunale avrà deliberato se l'associazione o il comitato preponente sono *"adeguatamente rappresentativi"* e sulla *"ammissibilità della domanda"* e fino alla chiusura dell'istruttoria i *"consumatori e gli utenti"* possono ancora comunicare la loro adesione o addirittura intervenire nel giudizio (in questo caso diventandone parte).

L'adesione o l'intervento sono fondamentali perché solo questi soggetti possono giovare della decisione del Tribunale e possono conseguentemente ottenere il risarcimento del danno e se del caso la restituzione delle somme.

e- la pubblicità

Con la decisione sulla ammissibilità della domanda il Tribunale dispone anche sulla pubblicità da dare alla pendenza del giudizio al fine di consentire a più soggetti possibile di esserne informati e decidere se partecipare con l'adesione o con l'intervento.

f- la decisione

"Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito"

20123 MILANO (MI), Italia
Via Monti, 8
tel.: + (39 02) 006 15 017
fax: + (39 02) 700 50 81 00

00198 ROMA (RM), Italia
Via Savoia, 78
Tel.: + (39) 06 92 938 008
fax.: + (39) 06 8928 10 51

40123 BOLOGNA, Italia
Via Urbana, 5/3
tel.: + (39 051) 64 40 543
fax: + (39 051) 09 52 565



STUDIOMISURACA,
Avvocati, Fiscalisti & Associati
S t u d i o l e g a l e / L a w F i r m

MILANO
ROMA
BOLOGNA

M I L A N O
B O L O G N A
F. Misuraca
A. Faraudo

www.smaf-legal.com - info@smaf-legal.com

R O M A
D. Sgro

all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio." Gli incipit del quarto e del quinto comma dell'art. 140 bis chiariscono al di là di qualsiasi dubbio l'efficacia della sentenza solo nei confronti di coloro che avranno partecipato al giudizio in una delle due forme previste. "Se possibile allo stato degli atti il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente". E' un modo questo di superare, ove possibile, la fase successiva della determinazione del danno o delle restituzioni che è demandata ad una camera di conciliazione. L'impresa convenuta può comunque da questo momento ed in particolare entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza depositare in cancelleria l'offerta di una somma che se accettata dal singolo aderente o intervenuto costituisce per costui titolo esecutivo nei confronti della medesima.

La *class action* in chiave UE L'Italia ha fatto «un passo avanti» con la *class action*, a difesa «della parte più debole del mercato, il cittadino consumatore-utente». Nel 2009, comunque, i consumatori europei potranno beneficiare della *class action* in "versione europa". I primi a potersi avvalere di questo strumento potrebbero essere coloro che intendono promuovere azioni di risarcimento danni per violazione delle norme *antitrust* comunitarie. Il modello intorno al quale si starebbe orientando Bruxelles prende il nome di 'Collective Redress' e segnerebbe un punto di forte rottura con il modello di *class action system* (tipico di Australia, Canada e Stati Uniti) che permette di estendere le tutele riconosciute al primo soggetto (*lead plaintiff*) a tutti gli appartenenti alla medesima categoria. Il sistema europeo vorrebbe prevedere che chiunque abbia subito un danno possa promuovere la propria azione e possa essere risarcito solo se lo fa. Bruxelles dovrà decidere se promuovere la creazione del sistema di *Collective Redress* in tutti i Paesi membri o se estendere un modello particolare solo dopo la presentazione dei risultati di uno studio sui punti di forza e le debolezze dei sistemi adottati in alcuni stati europei.

20123 MILANO (MI), Italia
Via Monti, 8
tel.: +(39 02) 006 15 017
fax: +(39 02) 700 50 81 00

00198 ROMA (RM), Italia
Via Savoia, 78
Tel.: +(39) 06 92 938 008
fax.: +(39) 06 8928 10 51

40123 BOLOGNA, Italia
Via Urbana, 5/3
tel.: +(39 051) 64 40 543
fax: +(39 051) 09 52 565

www.smaf-legal.com - info@smaf-legal.com